



**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI**

Il Giudice Designato,  
nel procedimento R.G. n. 3/2021 promosso ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 da  
**MARIA VIVACQUA**

nata ad Oriolo il 09.10.1948 e residente in Terranova da Sibari via Avellaneda n. 1  
ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

art. 14 *quinquies* Legge n. 3/2012

**Ricorso depositato e integrazioni richieste**

Con ricorso depositato in data 8/7/2021, MARIA VIVACQUA, ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 corredato da parte della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi, deducendo di:

- aver richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi e che è stato nominato il Dott. BASILE DOMENICO ANTONIO;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento per le 'vicende' riportate nella allegata relazione dell'O.C.C.

Con il provvedimento interlocutorio del 2/8/2021, questo Giudice, concedeva termine di 15 giorni per integrare la documentazione; il ricorrente in data 17/8/2021 ha depositato la documentazione integrativa richiesta dal Giudice designato, ma l'Ovv non depositava l'integrazione richiesta e, pertanto, con decreto del 29/9/2021 veniva fissata l'udienza del 13/10/2021 per la comparizione del ricorrente e dell'occ.

**Vaglio di ammissibilità**

Si premette che l'art 14 *ter* L 3/2012 integra una forma di " piccolo fallimento " del debitore civile non soggetto alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare: la norma, infatti, dispone che "*il debitore in stato di sovraindebitamento.....può richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni*", i quali saranno messi a disposizione del liquidatore e liquidati nell'arco di quattro anni, per la successiva ripartizione fra i creditori.

Ebbene, rileva il decidente che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* Legge n. 3/2012 ed il ricorrente ha quindi i requisiti per presentare una procedura di sovraindebitamento atteso che:

- il debitore, come si vedrà, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai provvedimenti previsti dal predetto capo;
- risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012 oltre che documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore

- prescritta e che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
  - il debitore versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a);
  - non sussistono cause di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) in quanto la meritevolezza, del tutto assente nel caso in esame, non è tra i requisiti richiesti dalla legge;
  - il ricorrente non ha subito alcun procedimento disciplinato ai sensi degli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;
  - non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;
  - non deve esprimersi giudizio alcuno sulla diligenza del debitore nell'assunzione volontaria delle proprie obbligazioni ciò che potrà al più rilevare in fase di eventuale richiesta di esdebitazione;
  - si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente a Terranova da Sibari;
  - il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;

### **Contenuto del piano**

*osservato che:*

- 1) i motivi del sovraindebitamento derivano dalle garanzie prestate dalla ricorrente in favore della figlia Panno Annalisa e del genero Lavergata Francesco, che hanno contratto un mutuo di € 350.000,00 per l'acquisto di una farmacia in Roma;
- 2) il credito vantato dal creditore procedente che ha azionato la procedura esecutiva ammonta ad € 289.329,65;
- 3) la debitoria complessiva ammonta ad € 212.666,71, così composta:
  - € 212.049,38 nei confronti dell'istituto di credito (avendo la ricorrente eseguito versamenti alla Banca BCC per € 153.360,00 ed avendo la Banca ricevuto pagamenti nell'ambito della procedura esecutiva per un totale di € 77.280,27)
  - € 135,30 nei confronti di Agenzia delle Entrate;
  - € 313,04 nei confronti di Regione Calabria Settore tributi;
  - € 168,99 nei confronti di Comune di Oriolo.

cui vanno sommate le spese, così come comunicate dall'Organismo di composizione della crisi della procedura di sovra indebitamento, che ammontano a euro 7.914,19 oneri di leggi compresi;

4) l'attivo patrimoniale, di cui si chiede la liquidazione, risulta così composto:

- Diritto di proprietà per la quota di 1/1 di un Villino unifamiliare sito in Terranova da Sibari e precisamente villino unifamiliare con corte esterna riportato al NCEU fg. 29 p.la 358, sub 3, 4 e 5 sottoposto all'esecuzione forzata immobiliare RGE n. 80/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari e stimato dal perito nominato Arch. Massimiliano Celestino per un valore pari ad € 227.475,00 (prezzo base della prossima asta € 71.974,50);

- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 80/2017 R.G.Es. Trib. Castrovillari, erano stati sottoposti a pignoramento anche un appartamento in Roseto Capo Spulico (censito in catasto al foglio 34 plla 638 sub 15), un'abitazione in Oriolo ed un terreno in Oriolo. Detti beni sono già stati aggiudicati per euro 102.863,79. Essendo stato approvato unicamente il riparto parziale, il ricavato dalla vendita coattiva non ancora distribuito, per la quota di pertinenza della ricorrente, confluirà nell'attivo della presente procedura e dovrà comunque essere destinato, in sede di riparto, alla soddisfazione dei creditori garantiti, dedotte le sole spese della procedura esecutiva (art. 14-duodecies, comma 2);
- il reddito da pensione INPS di euro 1.403,00 – ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze personali nei limiti di quanto occorra al mantenimento;
- dagli arredi dell'abitazione; tali ultimi beni, in considerazione del loro modesto valore e importo, vengono esclusi dalla liquidazione; in termini generali, infatti, l'art. 14-ter prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6; si ritiene tuttavia, interpretando l'art. 14-ter alla luce della ratio che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (*favor debitoris*), che i beni predetti possano escludersi dalla liquidazione, perché di modesto valore;

5) le spese necessarie al mantenimento della ricorrente sono state dapprima quantificate in € 800,00 e successivamente in € 1.210,00;

ritenuto, tuttavia, che dette spese non sono state giustificate;

considerato che la ricorrente vive sola, la somma esclusa dalla liquidazione può essere determinata in euro 900,00 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione (si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa);

#### **nomina liquidatore**

rilevato che l'art. 15, comma 8, Legge n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di O.C.C. già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina come liquidatore del medesimo professionista nominato O.C.C., anche al fine del contenimento dei costi della procedura;

evidenziato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, e in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello dell'individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107, comma 6, L.F., e, quindi, il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

rilevato che il liquidatore dovrà in tutti i casi provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14 novies, comma 1; ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012; rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

## P.Q.M.

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione;

**nomina** liquidatore, in difetto di indicazioni da parte dell'OCC ex art. 13 comma 1, il dott. DOMENICO BASILE;

**dispone** che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. A tal fine, ONERA la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 80/2017 RGE, in atto avviata nei confronti del ricorrente, salve le valutazioni del liquidatore in ordine all'eventuale opportunità di subentrarvi, come previsto dall'art.14 *nonies* comma 2° della legge 3/2012.

**dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento, del ricorso e della relazione dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Castrovillari

**evidenzia** che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**avvisa** che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del c.p.c. (art. 10, comma 6 come richiamato dall'art. 14 *quinquies*, comma 1, L. 3/2012) e, pertanto, avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante il ricorso al Tribunale;

**ordina** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**fissa**, tenuto conto di quanto indicato dal ricorrente, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore nella misura di € 900,00, nel mentre sarà suo onere indicare e documentare al liquidatore la percezione di ogni emolumento che, detratta tale cifra, gli dovrà essere quindi trasmesso.

**dispone** che non possono essere proseguiti pignoramenti del quinto dello stipendio e la realizzazione dei pegni, nonché i versamenti in favore di cessionari di quote di stipendio.

**dispone** che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 *novies* della legge n. 3/2012;

**dispone** ai sensi dell'art. 14-ter , co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

**dispone** che il Liquidatore:

- provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
- proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art 14 sexies* l. 3/2012;
- predisponga il programma di liquidazione;
- formi lo stato passivo come espressamente previsto ai sensi dell'art. 14 *octies* l. 3/2012;
- proceda, infine, alla liquidazione *ex art. 14 novies* l. 3/2012;

- effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012;
- trasmetta con tempestività al giudice l'indicazione della misura delle necessità per la vita quotidiana del debitore, l'esistenza di eventuali nuovi mezzi di sostentamento al fine di determinare la quota che concorrerà a costituire l'attivo liquidabile;
- depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso;
- in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012
- effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. ed al liquidatore.

Castrovillari, 14/10/2021

Il Giudice  
*Giuliana Gaudiano*